



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ALLE OO.SS. DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON
DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE DEI
VIGILI DEL FUOCO FIRMATARIE
DELL'ACCORDO SINDACALE RECEPITO CON
IL DPR 17 GIUGNO 2022, N.121

LORO SEDI

OGGETTO: Incontro del 13 giugno 2023.

Con riferimento all'incontro del 13 giugno 2023, si trasmette la proposta di modifica dell'Accordo integrativo nazionale sulle assegnazioni temporanee del personale per esigenze di servizio (Art. 42 del d.P.R. 64/2012), rielaborata a seguito delle indicazioni emerse nel corso dell'incontro sindacale del 13 aprile 2023.

Si invia, altresì, la proposta dell'Amministrazione concernente la mobilità per il personale del ruolo dei Vigili del fuoco, già trasmessa a codeste OO.SS. con nota prot. n. 8458 dell'11 aprile u.s..

IL CAPO UFFICIO
R. Castrucci

PROPOSTA DI MODIFICA ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE CONCERNENTE I CRITERI PER LE ASSEGNAZIONI TEMPORANEE PER ESIGENZE DI SERVIZIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 42 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 FEBBRAIO 2012, N. 64.

L'art.3 dell'accordo sopracitato è così sostituito:

1. L'assegnazione tiene conto dell'organico nella sede di provenienza e della carenza di personale in quella sede, in relazione al ruolo ricoperto all'interessato ovvero all'organico effettivo, nei ruoli con funzioni assimilabili.
2. Nella sede di provenienza la carenza di personale non deve discostarsi dal valore medio di quella corrispondente -effettiva e nel ruolo- a livello nazionale, assicurando comunque una presenza effettiva in servizio, nella sede di provenienza di personale in un numero sufficiente a garantire il regolare svolgimento del servizio.
3. L'organico della sede di destinazione non può superare il limite previsto dal D.M. del 2 dicembre 2019 e s.m.i., ad eccezione dei casi nei quali vi siano straordinarie e temporanee esigenze di servizio che tengano conto di eventuali presenze di personale operativo non più in possesso dei requisiti psico-fisici richiesti per l'impiego nelle attività di soccorso tecnico urgente, ai sensi dell'articolo 234 del decreto legislativo n. 217 del 2005 e s.m.i., nonché, per gli uffici centrali, nei casi nei quali vi siano straordinarie e temporanee esigenze di servizio, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, del presente accordo.
4. L'istituto dell'assegnazione temporanea non si applica al personale di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 13 ottobre 2005, n.217, in servizio presso la sede di prima assegnazione da meno di 2 anni.
5. L'assegnazione è rinnovabile una sola volta, qualora le esigenze di servizio, opportunamente motivate, assumano carattere di straordinaria rilevanza.

PROPOSTA DELL'AMMINISTRAZIONE
MOBILITA' ORDINARIA DEL RUOLO DEI VIGILI DEL FUOCO

MODIFICA ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE CONCERNENTE I CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE NAZIONALI DI MOBILITA' A DOMANDA DEL PERSONALE APPARTENENTE AL RUOLO DEI VIGILI DEL FUOCO.

Ad integrazione dell'accordo concernente l'oggetto, sottoscritto il 31 luglio 2013, si propone di inserire il seguente criterio da far valere, in occasione della partecipazione alla mobilità nazionale, anche dal personale che per la prima volta partecipa alla predetta mobilità.

Permanenza nella prima sede di assegnazione.

Per ogni anno di permanenza effettiva e continuativa nella sede di prima assegnazione al dipendente è attribuito il punteggio di **punti 5**

anche frazionati per punti 5/12 al mese.

La permanenza è continuativa anche se il dipendente è temporaneamente assegnato per esigenze di servizio ad altra sede che non coincida con quella di residenza.